

CONFERENZA ZONALE EDUCATIVA

(ZONA VAL DI CECINA)

Comuni di:

**(Volterra – Pomarance – Montecatini Val di Cecina – Monteverdi –
Castelnuovo Val di Cecina – Castellina Marittima – Riparbella –
Montescudaio – Guardistallo – Casale Marittimo)**

REGOLAMENTO

- INDICE -

Art. 1 - OGGETTO

Art. 2 - SEDE

Art. 3 - COMPOSIZIONE

Art. 4 - PRESIDENZA E VICEPRESIDENZA

Art. 5 - PROCEDIMENTO DI PROGRAMMAZIONE

Art. 6 - CONCERTAZIONE

Art. 7 - FUNZIONI E COMPITI

Art. 8 - CONVOCAZIONE

Art. 9 - ORDINE DEL GIORNO

Art. 10 - QUORUM E VOTAZIONI

Art. 11 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 12 - LA STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO

Art. 13 - COMITATI PER LA PROGRAMMAZIONE

Art. 14 - ONERI

Art. 15 - NORME DI RIFERIMENTO

Art. 16 - ENTRATA IN VIGORE

Art. 17 - VERIFICA

Art. 1
OGGETTO

1. La Conferenza zonale educativa della (zona ...) è istituita per l'esercizio delle funzioni di cui alla L.R. del 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", e successive modificazioni, ed al D.P.G.R. dell'8 agosto 2003, n. 47/R "Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32", e successive modificazioni.
2. L'ambito territoriale di riferimento della zona educativa è determinato, normalmente, in base a quanto previsto dall'art. 6 bis della Legge Regionale n. 32/2002, salvo decisioni diverse assunte autonomamente dai Comuni interessati e sottoposte al Tavolo provinciale di programmazione e concertazione, per una miglior qualità della gestione delle competenze educative, come stabilito dalla deliberazione della Giunta Provinciale del 4 giugno 2002, n. 84, e successive modifiche. Il Comune che, anche in riferimento alla normativa regionale vigente, intende aderire ad una zona diversa rispetto a quella di attuale appartenenza, definita dalla sopra citata deliberazione, dovrà formalizzare tale scelta con atto deliberativo e comunicarla alle Conferenze Zonali interessate ed alla Provincia. La proposta potrà essere accolta con il consenso delle parti interessate e successivamente approvata con deliberazione provinciale.
3. In base alla circolare regionale n. 287 dell'8/8/2005 le zone, come definite dalla L.R. n. 32/2002, che comprendono Comuni appartenenti a due territori provinciali limitrofi possono costituirsi in subarticolazioni zonali che raggruppino i Comuni nell'ambito provinciale di competenza. In base a ciò, i Comuni, che intendono costituire articolazioni sub-zonali all'interno dello stesso territorio provinciale per una gestione più organica delle competenze scolastiche in relazione all'organizzazione statale del sistema, debbono deliberare tale scelta e comunicarla alle Conferenze interessate che formulano un parere. Il Tavolo provinciale di programmazione e concertazione decide sulla proposta tenendo conto dei pareri delle Conferenze interessate. Le competenze delle sub-zone possono essere gestite autonomamente in raccordo con le zone limitrofe provinciali.
4. Ai sensi dell'art. 6 ter, comma 2, della L.R. n. 32/2002, la Conferenza zonale educativa della (zona...) disciplina con regolamento il proprio funzionamento.

Art. 2
SEDE

1. La Conferenza zonale educativa della (zona ...) ha sede presso il Comune di appartenenza del Presidente, individuato ai sensi del successivo articolo 4.
2. Può essere convocata in una sede diversa previo accordo tra i componenti della stessa.

Art. 3
COMPOSIZIONE

1. La Conferenza zonale educativa della (zona ...), di seguito "Conferenza", è formata dal Sindaco, o suo Assessore delegato, dei Comuni di (...).
2. Di norma l'Assessore delegato è quello alla Pubblica Istruzione.
3. La Provincia partecipa ai lavori della Conferenza con un proprio rappresentante, secondo quanto previsto dall'articolo 6 ter, comma 4, della L.R. n. 32/2002, con funzioni di raccordo programmatico provinciale.

Art. 4
PRESIDENZA E VICEPRESIDENZA

1. Il Presidente ed il Vicepresidente della Conferenza sono eletti in apposita riunione convocata dal Sindaco del Comune della zona con il maggior numero di abitanti.
2. Per la validità di questa riunione è richiesta la presenza di almeno due terzi dei voti assegnati alla Conferenza con le modalità previste al successivo articolo 10.

3. L'elezione avviene con votazione a maggioranza assoluta dei voti rappresentati dai presenti, con esclusione dal computo delle astensioni.
4. Il Presidente, o in sua assenza il vice-presidente:
 - rappresenta la Conferenza nei rapporti con i soggetti esterni;
 - convoca, anche su richiesta formale e motivata, di almeno un terzo dei componenti, le riunioni della Conferenza, e ne definisce l'ordine del giorno;
 - presiede e coordina i lavori della Conferenza;
 - dà esecuzione alle determinazioni approvate dalla Conferenza;
 - partecipa, come componente di diritto, al Tavolo provinciale integrato di concertazione e programmazione, di cui all'articolo 5 del protocollo d'intesa tra ANCI-UNCHEM-URPT del 17/05/04.
5. Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo del Comune della zona con il maggior numero di abitanti.

Art. 5

PROCEDIMENTO DI PROGRAMMAZIONE

1. La Regione definisce le scelte strategiche del Piano d'Indirizzo Generale Integrato.
2. La Provincia propone le linee programmatiche sulla base di un processo di concertazione svoltosi in ambito provinciale, con la partecipazione dei Comuni e delle Conferenze.
3. Le Conferenze elaborano in accordo con i Comuni proposte di piano, così come stabilito dalla normativa statale e regionale vigente, e le inviano alla Provincia entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. Le proposte vengono definite nell'ambito di un processo di concertazione, come definito al successivo articolo 6.
4. Il Tavolo provinciale di concertazione e programmazione esamina e armonizza le linee programmatiche provinciali e le proposte delle Conferenze per la formazione del Piano di Indirizzo Pluriennale Integrato Provinciale, raggiungendo l'intesa sul testo definitivo del medesimo. La Provincia approva il Piano di Indirizzo Pluriennale Integrato Provinciale ed il relativo Programma Annuale, e li invia alle Conferenze entro il 28 febbraio di ogni anno.
5. Le Conferenze, in raccordo agli indirizzi del Piano Pluriennale Integrato Provinciale, adottano il Piano Pluriennale di Zona entro il 31 marzo di ogni anno.
6. Le Conferenze, sulla base del Piano Pluriennale di Zona adottato, approvano i Piani Annuali Zonali di settore, nei tempi previsti dalla programmazione.
7. Il Tavolo Provinciale di concertazione e programmazione recepisce i Piani Annuali adottati da ciascuna Conferenza, ed approva in via definitiva per ciascun intervento le scelte di cui al comma precedente.

Art. 6

CONCERTAZIONE

1. La Conferenza garantisce il confronto continuativo con le rappresentanze espressive delle istituzioni scolastiche autonome, pubbliche e paritarie, per tutto quanto concerne l'offerta locale integrata del sistema di educazione, istruzione, orientamento, formazione e lavoro, privilegiando il metodo della concertazione e cooperazione fra i soggetti dotati di autonomia e di competenze proprie.
2. Il confronto di cui al precedente comma 1 si realizza attraverso la convocazione di conferenze di Servizi (Assemblee), finalizzate alla discussione e individuazione delle esigenze del territorio, in relazione alla stesura dei piani pluriennali ed annuali di zona, per le materie attribuite alla competenza funzionale della Conferenza.
3. Inoltre, nell'ottica della cooperazione tra i soggetti pubblici e privati che operano come entità riconosciute nel settore dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della formazione e del lavoro, sono interlocutori privilegiati dell'attività della Conferenza:
 - le AA.UU.SS.LL.;
 - le Società della Salute;

- le associazioni del privato sociale per i servizi alla prima infanzia e per l'educazione non formale per l'infanzia e l'adolescenza;
- le agenzie formative accreditate per l'educazione degli adulti e per i progetti di offerta integrata istruzione-educazione;
- le categorie economiche;
- le parti sociali;
- le Associazioni sportive.

Art. 7

FUNZIONI E COMPITI

1. La Conferenza partecipa alla definizione degli indirizzi provinciali per il Piano d'Indirizzo Pluriennale Integrato e per il Programma Annuale, previa concertazione definita al precedente articolo 6, formulando proposte e indicazioni secondo quanto definito dalla normativa regionale e dal protocollo d'intesa tra ANCI-UNCHEM-URPT del 17/05/04.
2. La Conferenza, in raccordo agli indirizzi regionali e provinciali, approva il Piano Pluriennale di Zona che riguarda la programmazione degli interventi di competenza comunale, così come individuati dalla normativa statale e regionale vigente, ed in particolare dall'art. 30 della L.R. n. 32/2002.
3. La Conferenza, sulla base del Piano Pluriennale di Zona adottato, approva la definizione annuale dei provvedimenti attuativi, ossia i Piani Annuali di Zona:
 - per i servizi educativi per la prima infanzia;
 - per gli interventi di educazione non formale degli adolescenti e dei giovani;
 - per gli interventi di educazione non formale degli adulti;
 - per la definizione dei Progetti Integrati di Area per lo sviluppo qualitativo del sistema di istruzione;
 - per l'organizzazione della rete scolastica dell'infanzia e del primo ciclo;
 - per la definizione di eventuali proposte alla Provincia in merito agli interventi sperimentali di integrazione formazione professionale-istruzione nell'obbligo formativo;
 - per l'erogazione dei contributi per l'acquisto dei libri di testo, assegni di studio e borse di studio.
4. La Conferenza approva la definizione annuale dei provvedimenti attuativi per gli interventi non espressamente previsti al comma 3, ma la cui competenza funzionale è attribuita ai Comuni dalla normativa statale o regionale, o dalla programmazione provinciale.
5. La Conferenza partecipa, con il suo Presidente, ai lavori del Tavolo provinciale integrato di concertazione e programmazione, che ratifica le proposte definitive zonali e provinciali.
6. La Conferenza esercita funzioni di propulsione, verifica e controllo delle attività di competenza, riferite al proprio territorio.

Art. 8

CONVOCAZIONE

1. La Conferenza è convocata per la prima volta dal Sindaco o Assessore delegato del Comune della zona con maggior numero di abitanti. Fino all'adozione del regolamento la Conferenza approva i propri atti con le modalità cui all'articolo 6 ter, comma 3, della L.R. n. 32/2002.
2. La Conferenza è convocata dal Presidente, anche su richiesta formale di almeno un terzo dei componenti, mediante avviso scritto, con comunicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
3. L'avviso deve pervenire presso ciascuna Amministrazione Comunale e deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione.
4. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai componenti almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta.

5. Nei casi di urgenza la Conferenza può essere convocata anche con avviso da comunicare almeno 48 ore prima della seduta con telegramma, fax, posta elettronica o qualunque altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.
6. La convocazione deve essere inviata anche all'Assessore alla Pubblica Istruzione della Provincia di Pisa.

Art. 9

ORDINE DEL GIORNO

1. Con la convocazione è trasmesso l'ordine del giorno dei lavori, anche mediante richiamo a precedenti ordini del giorno per gli argomenti non esauriti nella seduta precedente.
2. Al primo punto dell'ordine del giorno è iscritto il verbale della seduta precedente per l'approvazione.

Art. 10

QUORUM E VOTAZIONI

1. A ciascun Sindaco o Assessore delegato è attribuito un numero di voti determinato, per il 50%, in base al peso percentuale dei propri abitanti sul totale della zona, e per il restante 50%, in parti uguali tra tutti i Comuni della zona.
2. Ai fini della determinazione del numero dei voti si utilizzano i dati relativi alla popolazione residente.
3. La Conferenza si riunisce validamente con la presenza di un numero di componenti che rappresentino la maggioranza dei voti assegnati alla stessa.
4. Per le deliberazioni di natura straordinaria, quali l'elezione del Presidente e del Vicepresidente o l'adozione e le modifiche del regolamento, la Conferenza si riunisce validamente con la presenza di un numero di componenti che rappresentino i due terzi dei voti assegnati alla Conferenza.
5. La Conferenza delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati dai presenti, con esclusione dal computo delle astensioni.
6. Le votazioni sono effettuate a scrutinio palese.

Art. 11

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. Di norma le sedute non sono aperte al pubblico.
2. Il Presidente constata la validità delle sedute, secondo i criteri di cui al precedente articolo 10, e apre la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
3. L'assistenza alle sedute della Conferenza è assicurata da un Segretario verbalizzante nominato dalla Conferenza stessa, che redige e sottoscrive un verbale in cui sono riportate sinteticamente le discussioni avvenute, le dichiarazioni di voto, le determinazioni assunte.
4. I verbali delle sedute, trascritti in ordine cronologico, sono conservati presso il Comune ove ha sede la Conferenza ed approvati alla seduta successiva.
5. Le deliberazioni/i verbali della Conferenza riportano le dichiarazioni di voto e sono firmate dal Presidente.
6. I Sindaci o gli Assessori delegati possono richiedere la presenza durante lo svolgimento della seduta di dipendenti dei Comuni, o di consulenti affinché diano informazioni o svolgano relazioni sugli argomenti in discussione di loro competenza.
7. Le deliberazioni/i verbali assunte/i dalla Conferenza sono trasmesse a cura del Segretario all'Assessore alla Pubblica Istruzione della Provincia di Pisa.
8. In caso di assenza o impedimento del Segretario le relative funzioni sono svolte da un altro membro della Segreteria Tecnica.

Art. 12

LA STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO

1. Il supporto tecnico per la gestione dei lavori della Conferenza è assicurato dalla struttura tecnica di supporto.
2. La struttura tecnica di supporto ha la funzione di predisporre l'istruttoria, nonché gli adempimenti connessi alle decisioni, alle relazioni, agli ordini del giorno delle riunioni della Conferenza.
3. I componenti della struttura tecnica di supporto sono nominati e revocati dalla Conferenza.

Art. 13

COMITATI PER LA PROGRAMMAZIONE

1. Il supporto tecnico per la programmazione dei lavori della Conferenza è assicurato dai Comitati per la programmazione che curano, nelle diverse aree di intervento, gli atti di programmazione ed il raccordo con le strutture provinciali di coordinamento tecnico.
2. Ciascun Comitato è coordinato da un membro della Conferenza, ed è composto da tecnici e funzionari dei Comuni della zona, da esperti e rappresentanti delle diverse istituzioni e associazioni.
3. La composizione dei Comitati di Programmazione può variare secondo i compiti ad essi assegnati.
4. La quantità e la qualità dei membri di ciascun Comitato di Programmazione è decisa dalla Conferenza.
5. Il Segretario della Conferenza provvede alla convocazione delle riunioni ed alla verbalizzazione dei documenti elaborati.

Art. 14

ONERI

1. Le spese organizzative e funzionali per l'esercizio delle attività della Conferenza, comprensive dei costi per il Segretario e la Segreteria Tecnica, nonché altri eventuali costi, sono coperti secondo modalità decise dalla Conferenza e ripartiti tra i Comuni della zona in ragione del numero dei residenti, o con diverso criterio approvato dalla Conferenza stessa.

Art. 15

NORME DI RIFERIMENTO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento dovrà essere fatto riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione e lavoro ed in particolare alla L.R. n. 32/2002, e successive modificazioni.

Art. 16

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione.

Art. 17

VERIFICA

1. Il presente regolamento sarà sottoposto a verifica trascorso un anno dalla sua entrata in vigore.